

10451.22

Esente



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere - Rel.
LAURA SCALIA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto

Obbligo di
mantenimento di
discendenti

Ud. 26/01/2022 CC
Cron. 10451
R.G.N. 9848/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 9848/2021 proposto da:

(omissis) elett.te domiciliato presso l'avvocato (omissis)
(omissis) dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al
ricorso;

-ricorrente -

-contro-

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 1205/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 14/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2022 dal Cons. rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

arid
2018
2022

RILEVATO CHE

(omissis) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 9.11.18 che rigettò l'opposizione proposta avverso il decreto con il quale fu posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due nipoti con il pagamento della somma di euro 100,00 per ciascuno di essi. Si costituì (omissis) chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello con sentenza del 14.12.2020 ha rigettato il gravame, osservando che sulla scorta delle posizioni reddituali delle parti, e attesa l'inadempienza del figlio del ricorrente, che non versava il contributo ai suoi figli, era da confermare la statuizione impugnata.

(omissis) ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 316*bis* c.c., per aver la Corte d'appello emesso la sentenza impugnata sulla base delle sole dichiarazioni della controparte e dei suoi genitori, senza sentire il genitore obbligato al mantenimento dei due nipoti, omettendo di motivare al riguardo e di assumere informazioni sull'inadempienza del figlio, considerando altresì che la (omissis) non aveva dimostrato di aver almeno costituito in mora il marito e di aver agito nei suoi confronti per il mantenimento dei figli, con violazione dunque della natura sussidiaria dell'azione in questione. Pertanto, il ricorrente si duole anche della valutazione d'inadeguatezza dei redditi della controparte, appunto in mancanza della prova dell'inadempimento dell'obbligato principale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale affermato che

l'inadempienza del padre dei nipoti fosse incontestata, mentre invece essa era stata contestata fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado nella quale era stato eccepito di essere a conoscenza del fatto che il padre dei minori contribuisse al loro mantenimento.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 645, c.p.c., 2697 e 316*bis*, c.c., per aver il giudice di secondo grado ritenuto provato che la madre dei minori e i suoi genitori avessero provato di contribuire al loro mantenimento sulla base del relativo libero interrogatorio, ritenendo che gravasse sul ricorrente l'onere di dimostrare l'adempimento del figlio, obbligato principale nei confronti dei nipoti, mentre la madre non avrebbe potuto fornire la prova negativa. Il ricorrente si duole altresì che a seguito dell'opposizione, sarebbe stato onere della parte opposta provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere nei confronti dell'ascendente paterna e del fatto che la Corte d'appello non abbia effettuato una piena valutazione dei redditi della (omissis), specie riguardo ai redditi da lavoro percepiti nel 2019.

Infine, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la prova del fatto che uno dei nipoti beneficiari del mantenimento non lavorasse fosse desumibile dalle dichiarazioni del difensore della (omissis), trascurando che lo stesso ricorrente avesse indicato il relativo datore di lavoro.

Va premesso che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la

propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 20509/10; n. 10419/18).

Detto ciò, i tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d'appello, nel confermare il provvedimento del Tribunale, ha ritenuto, seppure con motivazioni alquanto sintetiche, dimostrato l'inadempimento del padre dei beneficiari dell'assegno di mantenimento con argomentazioni incensurabili in questa sede, con la conseguente configurabilità dell'obbligazione sussidiaria in capo all'ascendente, attuale ricorrente. Tuttavia, va osservato che dagli atti non emerge quale sia l'età dei discendenti beneficiari del mantenimento, né se quest'ultimi svolgano attività lavorativa; su tale punto, risulta omissivo ogni specifico accertamento.

Al riguardo, occorre rilevare che nelle more è sopravvenuta la rilevante novità legislativa rappresentata dal c.d. "reddito di

cittadinanza", introdotta dal d.l. n. 4/19, che consiste, come noto, nell'erogazione di somme di denaro mensili quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari. Ora, l'esiguità del reddito dei genitori dei beneficiari del mantenimento in questione lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell'erogazione del cd. "reddito di cittadinanza", ma su tale profilo è stato omesso ogni accertamento della Corte territoriale.

Pertanto, l'incertezza sull'età dei beneficiari del mantenimento e sulle relative oggettive capacità di svolgere attività lavorativa, e la concreta possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale, inducono a ritenere che la Corte territoriale non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e nella complessità del quadro normativo, i presupposti dell'obbligo di mantenere i due nipoti del ricorrente.

Per quanto esposto, in accoglimento dei vari motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Il Presidente

